

ISSN 2785-5228



EUWEB

EU-WESTERN BALKANS

Cooperation on Justice and Home Affairs

EUWEB Legal Essays
Global & International Perspectives
Issue 1/2026

EDITORIALE
SCIENTIFICA



EDITOR-IN-CHIEF

Teresa Russo, University of Salerno (Italy)

MANAGING EDITOR

Ana Nikodinovska Krstevska, University “Goce Delčev” of Štip (North Macedonia)

ASSOCIATED EDITORS

Francesco Buonomenna, University of Salerno (Italy)
Gaspere Dalia, University of Salerno (Italy)
Erjon Hitaj, University of Vlore “Ismail Qemali” (Albania)
Rossana Palladino, University of Salerno (Italy)

EDITORIAL COMMITTEE

Giuseppe Cataldi, University of Naples “L’Orientale” (Italy)
Angela Di Stasi, University of Salerno (Italy)
Elżbieta Feret, University of Rzeszów (Poland)
Pablo Antonio Fernández Sánchez, University of Sevilla (Spain)
Olga Koshevaliska, University “Goce Delčev” of Štip (North Macedonia)
Pietro Manzini, Alma Mater Studiorum University of Bologna (Italy)
Nebojsa Raicevic, University of Niš (Serbia)
Giancarlo Scalese, University of Cassino and Southern Lazio (Italy)
Anna Lucia Valvo, University of Catania (Italy)
Jan Wouters, University of KU Leuven (Belgium)

SCIENTIFIC COMMITTEE

Paolo Bargiacchi, KORE University of Enna (Italy)
Ivana Bodrožić, University of Criminal Investigation and Police Studies, Belgrade (Serbia)
Valentín Bou Franch, University of Valencia (Spain)
Elena Crespo Navarro, University Miguel Hernández Elche (Spain)
Luigi Daniele, University of Roma Tor Vergata (Italy)
Jordi Nieva Fenoll, University of Barcellona (Spain)
Luigi Kalb, University of Salerno (Italy)
Anja Matwijkiw, Indiana University Northwest (United States of America)
Massimo Panebianco, University of Salerno (Italy)
Ioannis Papageorgiou, Aristotle University of Thessaloniki (Greece)
Nicoletta Parisi, Catholic University of the Sacred Heart of Milan (Italy)
Francisco Pascual Vives, University of Alcalà, Madrid (Spain)
Dino Rinoldi, Catholic University of the Sacred Heart of Milan (Italy)

REVIEWING COMMITTEE

Ersi Bozheku, University of Tirana (Albania)
Marco Borraccetti, University of Bologna (Italy)
Federico Casolari, University of Bologna (Italy)
Francesco Cherubini, University of Luiss Guido Carli, Rome (Italy)
Fabio Coppola, University of Salerno (Italy)
Jasmina Dimitrieva, University “Goce Delčev” of Štip (North Macedonia)
Miroslav Djordjevic, Institute for Comparative Law, Belgrade (Serbia)
Angela Festa, University of Campania “L. Vanvitelli” (Italy)
Jelena Kostić, Institute for Comparative Law, Belgrade (Serbia)
Anna Iermano, University of Salerno (Italy)
Ivan Ingravallo, University of Bari “Aldo Moro” (Italy)
Elena Maksimova, University “Goce Delčev” of Štip (North Macedonia)

Daniela Marrani, University of Salerno (Italy)
Francesca Martines, University of Pisa (Italy)
Marina Matić Bošković, Institute of Criminological and Sociological Research, Belgrade (Serbia)
Heliona Miço Bellani, EPOKA University of Tirana (Albania)
Pietro Milazzo, University of Pisa (Italy)
Stefano Montaldo, University of Turin (Italy)
Giuseppe Morgese, University of Bari “Aldo Moro” (Italy)
Niuton Mulleti, EPOKA University of Tirana (Albania)
Amandine Orsini, Université Saint-Louis, Brussels (Belgium)
Luigi Palmieri, University of Salerno (Italy)
Mario Panebianco, University of Salerno (Italy)
Leonardo Pasquali, University of Pisa (Italy)
Christian Ponti, University of Milano (Italy)
Valentina Ranaldi, University “Niccolò Cusano” of Rome (Italy)
Fabio Spitaleri, University of Trieste (Italy)
Maria Torres Perez, University of Valencia (Spain)
Paolo Troisi, University of Rome Tor Vergata (Italy)

EDITORIAL ASSISTANTS

Stefano Busillo, University of Salerno (Italy)
Matteo Del Chicca, University of Pisa (Italy)
Elisabetta Lambiase, University of Bari “Aldo Moro” (Italy)
Miriam Schettini, University of Pisa (Italy)
Gabriele Rugani, University of Pisa (Italy)
Emanuele Vannata, University of Salerno (Italy)
Ana Zdraveva, University “Goce Delčev” of Štip (North Macedonia)

Rivista semestrale on line EUWEB Legal Essays. Global & International Perspectives

www.euweb.org

Editoriale Scientifica, Via San Biagio dei Librai, 39 – Napoli

Registrazione presso il Tribunale di Nocera Inferiore n° 5 del 23 marzo 2022

ISSN 2785-5228

Index
2026, No. 1

EDITORIAL

Sara Poli

La prevenzione dei problemi collegati al rispetto dello stato di diritto nella procedura di allargamento dell'Unione 6

ESSAYS

Massimo Panebianco

Il regime internazionale della pace ecologico-energetica 13

Emmanuel Pagano

La dimensione giuridica della pace tra ordinamento nazionale ed ordinamento dell'Unione europea alla luce dei più recenti interventi in materia 25

Anna Pau

Profili di statualità e riconoscimento quale ostacolo all'allargamento dell'UE. Il caso del Kosovo come "candidato potenziale" 46

Christian Ponti

The Fight Against Illicit Firearms in the European Union Legal Framework: Among Armed Conflicts and Rearmament 65

Gabriele Rugani

The Partial Suspension of the EU-Israel Association Agreement: The Inadequacies of the EC's Proposal and the Critical Issues Arising from Its Non-Adoption 79

FOCUS

Jasmina Dimitrieva

Protecting The Innocent: Removing Barriers to Free Legal Aid for Victims of Violent Crimes 104

CONFERENCE SPEECHES

Christophe Hillion

A New Chapter in EU Enlargement? Some Candid Considerations 117

Elisabetta Lambiase

La violenza contro le donne come forma di discriminazione nei lavori del comitato CEDAW e le sue ricadute nel diritto dell'Unione europea 128

Attilio Senatore

Tutela ambientale e climate litigation in Europa: riflessioni in tema di locus standi tra Corte di giustizia e Corte EDU 135

TUTELA AMBIENTALE E *CLIMATE LITIGATION* IN EUROPA: RIFLESSIONI IN TEMA DI *LOCUS STANDI* TRA CORTE DI GIUSTIZIA E CORTE EDU

di Attilio Senatore*

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Tutela ambientale e climatica quali categorie a necessaria natura progressiva nel contesto regionale europeo. – 3. La legittimazione attiva nel confronto tra il sistema della Corte di Giustizia e la Corte EDU. – 4. Conclusioni.

1. Considerazioni introduttive

Negli ultimi anni, le corti internazionali e nazionali hanno progressivamente consolidato un ruolo di primo piano nella risposta giuridica al cambiamento climatico antropogenico¹. Tale evoluzione è il risultato di una combinazione di fattori strutturali che hanno reso l'intervento giurisprudenziale non solo opportuno ma in larga misura inevitabile. In estrema sintesi si può affermare che, innanzitutto, l'obbligazione climatica presenta un carattere intrinsecamente dinamico e non essendo cristallizzata in parametri normativi statici tende a svilupparsi progressivamente in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche, degli obiettivi internazionali e delle capacità tecnologiche degli Stati. La conseguenza necessaria è un costante lavoro di specificazione, interpretazione e chiarificazione da parte dei giudici, chiamati a tradurre obblighi formulati in termini generali in *standard* concretamente applicabili. In secondo luogo, il diritto internazionale del clima è fortemente condizionato dalla “*best available science*”, in particolare dai rapporti dell'*Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) che consentono di stabilire il nesso causale tra emissioni, eventi climatici estremi e danni subiti². La scienza

* Dottorando di ricerca in Scienze Giuridiche del XXIX Ciclo, *curriculum* internazionalistico, europeo e comparato, Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) – Università degli Studi di Salerno (Italia). E-mail: atsenatore@unisa.it.

Il presente contributo sviluppa parte della relazione tenuta al workshop “Dialoghi di ricerca” presso l'Università degli Studi di Salerno in data 8 settembre 2025 dal titolo “Tutela ambientale e giurisprudenza della Corte EDU: origini, evoluzione e recenti approdi con particolare riferimento ai cd. *climate cases*”.

¹ A conferma di tale evoluzione vi è senza dubbio il contributo giurisprudenziale offerto in chiave consultiva, rispetto alla questione climatica, nel 2024 e nel 2025 dalle principali giurisdizioni internazionali. Si fa riferimento ai pareri resi dal Tribunale internazionale per il diritto del mare, dalla Corte internazionale di giustizia e dalla Corte interamericana dei diritti umani. Sul contenzioso climatico in generale v. V. E. DE AQUINO, C. LOUREIRO, V. V. ABRANTES, *Climate litigation in a changing world*, Cham, 2025; C. A. GOMES, H. OLIVEIRA, A. ROCHA, M. FERMEGLIA, *Climate Change before International Courts A Comparative Study*, Londra, 2025; E. G. OGNISANTI, *Il contenzioso climatico europeo: Profili evolutivi dell'accesso alla giustizia in materia ambientale*, Milano, 2024; E. SOBENES, S. MEAD, B. SAMSON (eds.), *The Environment Through the Lens of International Courts and Tribunals*, The Hague, 2022; W. KAHL, M. P. WELLER, *Climate change litigation: a handbook*, Monaco, 2021; I. ALOGNA, C. BAKKER J.P. GAUCI, *Climate change litigation: global perspectives*, Leiden-Boston, 2021.

² A venire in rilievo è in particolare l'attività decisionale ancorata inevitabilmente al dato tecnico e basata sul principio di precauzione presente nell'art. 3 par. 3 della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici laddove si afferma che “*la mancanza di un'assoluta certezza scientifica non deve essere addotta come pretesto per rinviare l'adozione di tali misure, tenendo presente che le politiche e i provvedimenti necessari per far fronte ai cambiamenti climatici devono essere il più possibile efficaci in rapporto ai costi, in modo da garantire vantaggi mondiali al più basso costo possibile*”. F. SPAGNOLI, *Il principio di precauzione nel diritto internazionale ed europeo: il ruolo della scienza e del diritto nell'emergenza climatica*, in *DPCE*

climatica opera così come parametro guida nell'interpretazione degli obblighi giuridici, incidendo in concreto sull'ampiezza del margine discrezionale nelle politiche ambientali e climatiche. Inoltre, gli obblighi climatici si distinguono per un tratto del tutto peculiare caratterizzandosi quali *target qualificati* dal punto di vista temporale. Il fattore tempo assume una rilevanza giuridica determinante, poiché il superamento di determinate soglie climatiche comporta il rischio di danni irreversibili, oltre i quali non sarà più possibile contrastare efficacemente gli effetti del cambiamento climatico antropogenico³. Ne discende che l'inadempimento non si traduce solo in una violazione attuale ma in una compromissione strutturale che preclude la possibilità stessa di adempiere in futuro.

Alla luce delle peculiari caratteristiche degli interessi in gioco, autorevole dottrina evidenzia una progressiva "climatizzazione del diritto internazionale"⁴ proprio alla luce della fisionomia che lo stesso assume rispetto all'urgenza del tema. In tal senso, la complessità e la trasversalità delle questioni coinvolte impongono una delimitazione dell'oggetto dell'indagine, che muoverà in primo luogo dalle modalità attraverso cui la tutela dell'ambiente e, più di recente, la questione climatica, hanno trovato sistematizzazione nell'ambito regionale europeo, tanto nel contesto dell'Unione quanto nel sistema CEDU.

Le riflessioni che poi seguiranno, riferite all'emersione giurisprudenziale del fenomeno climatico, tratteranno uno dei profili maggiormente problematici dal punto di vista procedurale della tutela giudiziale, ovvero la legittimazione ad agire dei ricorrenti esaminata nel dialogo, talora asimmetrico, tra il sistema della Corte di giustizia dell'Unione europea e quello della Corte europea dei diritti dell'uomo.

2. Tutela ambientale e climatica quali categorie a necessaria natura progressiva nel contesto regionale europeo

La considerazione e la conseguente specificazione della rilevanza di politiche ambientali e climatiche nell'Unione ha seguito uno sviluppo diacronico che ha caratterizzato i principali passaggi del processo di integrazione europea. Si tratta, in tal

online, 2020, pp. 3497-3503; A. PISANÒ, *La questione climatica come questione cosmopolitica*, Torino, 2024, p. 53 dove si afferma che: l'obbligazione climatica è "scientificamente orientata".

³ L'ultimo Rapporto dell'IPCC, AR6 *Synthesis Report*, pubblicato nel marzo 2023, ha confermato in termini inequivoci che la finestra temporale per mantenere l'aumento della temperatura globale entro la soglia di 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali si sta rapidamente chiudendo, richiedendo riduzioni sostenute delle emissioni globali di gas a effetto serra entro il prossimo decennio. Dal punto di vista giuridico, il valore del Rapporto IPCC risiede nel suo ruolo di riferimento scientifico autorevole e condiviso a livello internazionale, espressamente richiamato nel quadro normativo del regime climatico globale, in particolare nell'Accordo di Parigi. La "*best available science*" elaborata dall'IPCC si caratterizza dunque quale parametro conoscitivo qualificato che incide sulla determinazione del contenuto e dell'estensione degli obblighi di condotta degli Stati. In tal senso, i contenuti dell'obbligazione climatica degli Stati parte dell'Accordo di Parigi, devono essere letti attraverso uno standard di progressione dei contributi determinati a livello nazionale al fine di raggiungere gli obiettivi dell'accordo per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti, Corte interazionale di giustizia, opinione consultiva del 25 luglio 2025, *Obligations of States in respect of climate change*, par. 457 lett. A (f); sul punto, C. E. FOSTER, *The 2025 International Court of Justice Advisory Opinion on Obligations of States in respect of Climate Change*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2025, pp. 1-35.

⁴ J. PEEL, S. MALJEAN-DUBOIS, *The Progressive "Climatization" of International Law*, in J. PEEL, S. MALJEAN-DUBOIS (eds.), *Climate Change and the Testing of International Law*, Leiden-Boston, 2023, 3-39, dove si sostiene che il diritto internazionale deve tenere in considerazione "*the adaptation, adjustment and even transformation of international legal rules to take account of, or better respond to, the tests posed by climate change*".

senso, dell'evoluzione propria di un diritto individuato come "a formazione progressiva"⁵.

A partire da un iniziale riconoscimento di carattere funzionale e settoriale della tutela dell'ambiente⁶, il quadro giuridico dell'Unione è andato consolidandosi sino a trovare una compiuta formalizzazione nel diritto primario con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. In tale assetto normativo, la tutela dell'ambiente è espressamente riconosciuta quale ambito di competenza concorrente tra l'Unione e gli Stati membri ai sensi dell'art. 4 del TFUE⁷. A partire dall'esplicito riconoscimento quale obiettivo dell'Unione sancito dall'art. 3 del TUE, la disciplina ambientale si è sviluppata in maniera particolarmente significativa attraverso l'utilizzo degli strumenti propri del diritto derivato. L'azione dell'Unione si è caratterizzata per un'intensa attività normativa con l'adozione di un numero molto ampio e articolato di atti volti a coprire in modo sistematico i diversi profili della tutela ambientale⁸.

L'attività normativa ha beneficiato della considerazione di principi propri del diritto internazionale dell'ambiente⁹ con particolare riferimento allo sviluppo sostenibile che presenta una struttura ambivalente rappresentando sia un obiettivo che un principio sancito nel preambolo del TUE¹⁰. Una ulteriore conferma della maturazione che si rinviene in materia è data dall'art. 37 della Carta di Nizza che prevede l'integrazione nelle politiche dell'Unione di un elevato *standard* di tutela ambientale¹¹.

L'Unione ha senza dubbio contribuito in maniera rilevante all'affermazione di una sensibilità ambientale nel diritto internazionale garantendosi un ruolo di primo piano¹².

Al contrario, all'interno dei Trattati la salvaguardia del clima non è oggetto di una previsione autonoma, ma trova un fondamento giuridico nel quadro della politica ambientale delineata dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), in particolare nell'art. 191. Tale disposizione, letta in combinato disposto con la base giuridica cui all'art. 192 TFUE, è stata progressivamente valorizzata dalle istituzioni europee come strumento idoneo a ricomprendere anche l'azione di contrasto al cambiamento climatico. La strategia climatica dell'Unione ha dunque preso forma dal nucleo di norme ambientali con uno dei momenti di slancio più significativi dapprima

⁵ B. NASCIMBENE, *L'evoluzione in tema di tutela dell'ambiente nel diritto dell'Unione Europea problemi di interpretazione e attuazione, nel nostro Paese, delle norme UE*, in B. NASCIMBENE, L. GAROFALO (a cura di), *Studi su ambiente e diritto. Il diritto dell'Unione europea*, Bari, 2012, p. 26.

⁶ Per un'analisi evolutiva della tutela ambientale nell'UE v. P. FOIS, *Il diritto ambientale dell'Unione Europea*, in G. CORDINI, P. FOIS, S. MARCHISIO (a cura di), *Diritto ambientale. Profili internazionali, europei e comparati*, Giappichelli, 2017.

⁷ Sul punto, A. CAMPOLMI, *Verso una competenza esclusiva dell'Unione europea in materia ambientale? Tendenze della prassi e proposta di riforma dei trattati*, in *Quaderni di AISDUE*, 2024, pp. 1-32.

⁸ In tal senso, si vedano diffusamente la direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente; la direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali; il regolamento (UE) 2021/1119 (c.d. *Legge europea sul clima*); il regolamento (UE) 2018/842 sulla ripartizione degli sforzi di riduzione delle emissioni; il regolamento (UE) 2018/841 sul settore LULUCF; nonché il pacchetto *Fit for 55*, comprensivo, tra l'altro, della riforma del sistema ETS e del regolamento sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM).

⁹ F. FERRARO, *I grandi principi del diritto dell'Unione europea in materia ambientale*, in *DPCE online*, 2022, pp. 41-55.

¹⁰ E. MORGERA, K. KULOVESI, *Environmental Law*, in S. PEERS, C. BARNARD (eds.), *European Union Law*, Leiden, 2023, p. 706 e ss. Sul tema dello sviluppo sostenibile quale principio generale dell'Unione v. M. HUMPHREYS, *Sustainable Development in the European Union*, Londra, 2017.

¹¹ La Carta afferma che: "Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile".

¹² M. C. ERITJA (eds.), *The European Union and global environmental protection. Transforming influence into action*, Abington, 2022.

attraverso l'adozione del *Green Deal europeo* e, successivamente, con la cd. "Legge europea sul clima"¹³.

Analogamente a quanto sino ad ora rilevato con riferimento al piano normativo dell'Unione, anche nel sistema di tutela dei diritti fondamentali garantito dalla CEDU la rilevanza giuridica delle questioni ambientali è emersa in modo progressivo quale risultato di un'evoluzione interpretativa piuttosto che di una espressa scelta normativa. Pur nel silenzio all'interno della Convenzione circa la possibilità diretta di utilizzare lo strumento convenzionale la Corte europea dei diritti dell'uomo, come è noto, ha progressivamente elaborato una protezione di tipo indiretto, facendo leva sui diritti sostanziali già garantiti dalla CEDU.

In tale prospettiva, si è parlato di una "svolta verde" della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, attraverso la quale i giudici utilizzando un canone ermeneutico evolutivo, hanno progressivamente adattato il contenuto delle disposizioni convenzionali a nuove esigenze di tutela, riconducendo le istanze ambientali entro il perimetro dei diritti già garantiti dalla Convenzione¹⁴. Proprio attraverso la dottrina del "*living instrument*" la Corte è riuscita ad elaborare un ampliamento del portato normativo in particolare dell'art. 8 e, in misura minore, dell'art. 2 CEDU, consentendo anche di accertare la violazione degli obblighi convenzionali, oltre che per l'ambiente in senso stretto, anche alla luce dell'obbligazione climatica¹⁵.

D'altra parte, in virtù di questo breve *excursus* è possibile apprezzare che l'ampliamento e la crescente articolazione delle norme ambientali e climatiche a livello dell'Unione europea quanto la dilatazione delle garanzie per i diritti umani nel contesto convenzionale, hanno moltiplicato i parametri di riferimento per il controllo giurisdizionale e, dunque, le possibili e diversificate modalità di tutela.

Tuttavia, l'evoluzione in esame incontra un limite strutturale che non può essere trascurato e che induce a considerare tale sviluppo in maniera non del tutto appagante. Occorre infatti interrogarsi su quanto in concreto l'evoluzione crescente del quadro normativo si sia tradotta e si traduca effettivamente in un rafforzamento della protezione giurisdizionale per l'individuo. La difficoltà, in tal senso, risiede nella natura stessa dell'interesse sotteso alla tutela ambientale e climatica, che si configura come un interesse tipicamente diffuso o "adespota", privo cioè di un titolare immediatamente identificabile.

Tale peculiarità incide in modo significativo sulla possibilità di azionare in concreto i rimedi giurisdizionali, poiché le categorie processuali sono tradizionalmente fondate su situazioni giuridiche soggettive individuali. Ne deriva una tensione strutturale tra l'esigenza di assicurare una tutela effettiva di interessi di carattere collettivo-intergenerazionale e l'impianto procedurale dei meccanismi giurisdizionali che faticano nell'adattarsi pienamente ad una categoria giuridica che sfugge ai canoni classici della legittimazione ad agire.

¹³ M. MONTINI, *L'evoluzione della politica climatica dell'Unione Europea alla luce del principio di sussidiarietà*, in P. DE PASQUALE, A. LIGUSTRO (a cura di), *La gestione delle emergenze nel diritto dell'Unione e nel diritto internazionale. Emergenza energetica, ambientale e bellica*, Napoli, 2024, pp. 89-113.

¹⁴E. RUOZZI, *La tutela dell'ambiente nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani*, Napoli, 2013.

¹⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 9 aprile 2024, ricorso n. 53600/20, *Verein Klimaseniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera*; In dottrina v. A.G. LANA, A. SANGIORGI, *Ambiente, cambiamento climatico e tutela della salute tra rilievi critici e prospettive future (artt. 2 e 8 CEDU)*, in A. DI STASI (a cura di), *CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e l'impatto nell'ordinamento interno (2021-2025)*, Milano, 2025, p. 872 e ss.

3. La legittimazione attiva nel confronto tra il sistema della Corte di Giustizia e la Corte EDU

Il *locus standi* rappresenta la possibilità di “accedere” al rimedio giurisdizionale, in tal senso, nella sua accezione ampia la legittimazione ad agire è intesa come “*the right or ability to bring a legal action to a court of law, or to appear in a court*”¹⁶. Ciò premesso, occorre muovere dalla consapevolezza della diversità strutturale dei due sistemi di riferimento ai quali si intende chiedere giustizia.

Nel sistema CEDU, la Corte di Strasburgo può essere adita, ai sensi dell’art. 34 della Convenzione, da chiunque si ritenga vittima di una violazione imputabile a uno Stato contraente, a condizione che la doglianza concerna un diritto garantito dalla Convenzione¹⁷.

Nel sistema dell’Unione europea, invece, l’accesso diretto al giudice dell’Unione da parte dei singoli avviene principalmente attraverso l’azione di annullamento disciplinata dall’art. 263 TFUE, che al paragrafo 4 subordina la legittimazione ad agire all’esistenza di un atto dell’Unione che riguardi il ricorrente direttamente e individualmente, ovvero che sia adottato nei suoi confronti, oppure – nel caso degli atti regolamentari – che lo riguardi direttamente e non comporti misure di esecuzione¹⁸.

Ora, nell’ambito dell’Unione il sistema di garanzie giurisdizionale è costituito da un impianto unitario dato dal legame tra gli Stati e l’apparato dell’Unione che assicura un articolato perimetro di garanzie.

Proprio l’esistenza di tale sistema integrato¹⁹ che si fonda sull’art. 19 TUE e dunque sul principio di tutela giurisdizionale effettiva, ha costituito il presupposto teorico e sistematico su cui la Corte di giustizia ha costruito il proprio rifiuto ad un’interpretazione evolutiva dei criteri di legittimazione ad agire. In questa prospettiva, la rigidità dei requisiti di accesso al ricorso di annullamento, cristallizzati sin dalla sentenza *Plaumann*²⁰, è stata costantemente giustificata dalla possibilità, per i singoli, di ottenere una tutela indiretta ma effettiva mediante il rinvio pregiudiziale o attraverso i giudici nazionali che applicano il diritto dell’Unione²¹.

Dunque, non è sorprendente che sia nel caso *Carvalho*²² che nel caso *Sabo*²³, rispettivamente relativi agli effetti pregiudizievoli del cambiamento climatico e alle fonti di energia rinnovabile, entrambi volti a dichiarare l’illegittimità di atti dell’Unione, la

¹⁶ C. AMALFITANO, *Standing (Locus Standi): Court of Justice of the European Union (CJEU)*, in *Max Planck Encyclopedias of International Law*, 2021.

¹⁷ A. DI STASI, *Introduzione alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali*, Padova, 2025.

¹⁸ F. BUONOMENNA, *Impugnativa degli atti dell’Unione ex art. 263, 4° c., TFUE: rilettura, tra prassi restrittive e possibili scenari di sviluppo*, in *Eurojus*, 2025, pp. 227-254.

¹⁹ R. ADAM, A. TIZZANO, *Manuale di diritto dell’Unione Europea*, Torino, 2020, p. 222 e ss.

²⁰ Corte di Giustizia, sentenza del 15 luglio 1963, causa 25-62, *Plaumann & Co. c. Commissione della Comunità economica europea*, ECLI:EU:C:1963:17.

²¹ Non è da escludere anche lo strumento della procedura di infrazione previsto dagli artt. 258-260 TFUE ed utilizzato in materia ambientale proprio nei confronti dell’Italia, v. sul punto A. DI STASI, A. MARTONE, *L’incidenza delle fonti del diritto dell’Unione europea con riferimento alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 16 luglio 2015 che condanna l’Italia per la gestione dei rifiuti nella regione Campania*, in D. MARRANI (a cura di), *Il contributo del diritto internazionale e del diritto europeo all’affermazione di una sensibilità ambientale*, Napoli, 2017, p. 75 e ss.

²² Corte di Giustizia, sentenza del 25 marzo 2021, causa C-565/19 P, *Armando Carvalho e a. c. Parlamento europeo e Consiglio*, ECLI:EU:C:2021:252; F. GALLARATI, *Caso Carvalho: la Corte di Giustizia rimanda l’appuntamento con la giustizia climatica*, in *DPCE online*, 2021, pp. 2603-2614.

²³ Corte di Giustizia, ordinanza del 14 gennaio 2021, causa C-297/20, *Peter Sabo e a. c. Parlamento europeo e Consiglio*, ECLI:EU:C:2021:24.

Corte abbia fatto rigorosa applicazione dei criteri elaborati nella giurisprudenza *Plaumann*, dichiarando i ricorsi inammissibili per difetto di legittimazione ad agire.

Prospettiva diversa è però rilevata nel contesto convenzionale, laddove la Corte EDU ha elaborato, proprio in relazione alla crisi climatica un criterio di ammissibilità capace di superare la tradizionale barriera dell'accesso alla giustizia nella sentenza *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera*. Tradizionalmente, la Corte EDU ha mantenuto una linea rigorosa nel negare l'ammissibilità di ricorsi fondati su interessi generali o collettivi, in assenza di una nozione di vittima individuale che rispetti i parametri dell'art. 34 CEDU. Nel contesto climatico, pur rimanendo ancorati al divieto di *actio popularis*, i giudici di Strasburgo hanno "riletto" la legittimazione ad agire alla luce della specificità del rischio climatico. La Corte attraverso un impianto argomentativo originale ha mantenuto saldi i principi relativi alla classica nozione di vittima giungendo ad una pronuncia nel merito che ha riscontrato la violazione dell'art. 8 CEDU²⁴. La Corte ha riconosciuto il *locus standi* non dei ricorrenti individuali ma dell'associazione ricorrente ritenuta idonea a farsi portatrice dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio pur non rientrando nel perimetro del classico canone di vittima diretta. Tale riconoscimento si fonda sulla considerazione della particolare natura dell'interesse coinvolto e sulla capacità dell'ente esponenziale di rappresentare adeguatamente le istanze delle persone incise dagli effetti del cambiamento climatico. Pur nella diversità strutturale e funzionale del sistema CEDU rispetto a quello dell'Unione europea, l'approccio adottato dalla Corte di Strasburgo evidenzia una più marcata evoluzione sul piano giurisdizionale in materia ambientale e climatica. Ciò mostra una maggiore apertura rispetto alla persistente rigidità dei criteri di ammissibilità applicati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea²⁵. In questa prospettiva, nella già citata sentenza *Sabo* i giudici di Lussemburgo hanno affermato che non si tratta di una mera questione di interpretazione da affrontare bensì di un tema rimesso alla volontà degli Stati membri gli unici in grado di "reform the system of legal remedies established by the Treaty"²⁶.

4. Conclusioni

Alla luce dell'evidente diversità di approccio che caratterizza, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, l'elaborazione giurisprudenziale della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo, ma considerato al contempo che la giustizia climatica costituisce un ambito in continua evoluzione destinato a confrontarsi con l'intensificarsi degli effetti del *climate change* e con l'emersione di nuove istanze di tutela, appare legittimo interrogarsi sulle traiettorie future. Al fine di delineare le possibili direttrici evolutive possono individuarsi diverse opzioni almeno teoricamente percorribili. Una prima ipotesi è rappresentata dalla riforma dei Trattati

²⁴ V. SEFKOW-WERNER, *Consistent Inconsistencies in the ECtHR's Approach to Victim Status and Locus Standi*, in *European Journal of Risk Regulation*, 2025, pp.814-823; L. ACCONCIAMESSA, *Il contenzioso climatico davanti alla Corte europea dei diritti umani, tra aspettative, rischi e realtà*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2024, pp. 369-382.

²⁵ È opportuno precisare che la questione problematica circa i stringenti criteri di legittimazione (non oggetto di trattazione specifica in questo scritto) si pone anche rispetto agli obblighi assunti dall'UE con la ratifica della Convenzione di Aarhus sull'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale del 1998, in particolare l'art. 9 par. 3 della Convenzione stabilisce che: "ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale".

²⁶ Corte di Giustizia, *Peter Sabo e a. cit.*, punto 34.

dell'Unione, fermi nella loro attuale configurazione al 2009, attraverso una revisione dei requisiti di accesso alla giustizia e, più in generale, dei rimedi giurisdizionali previsti. Si tratta, tuttavia, di una prospettiva che, allo stato attuale, appare difficilmente praticabile, alla luce del contesto politico-istituzionale e delle resistenze che caratterizzano il processo di revisione dei Trattati.

Una ulteriore direttrice potrebbe consistere in un'interpretazione evolutiva dei criteri di ammissibilità, maggiormente sensibile al dato scientifico, in particolare con riferimento agli effetti differenziati che la crisi climatica produce su specifiche categorie di soggetti o fasce di popolazione²⁷. Tale approccio, che trova una prima e prudente apertura nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, come dimostrato dal caso *Klimaseniorinnen*, non ha tuttavia ancora condotto a un effettivo superamento generalizzato delle barriere all'accesso alla giustizia neppure nel sistema convenzionale²⁸. Senza dubbio gli avanzamenti costanti della “*best available science*” potranno avere un ruolo centrale nei futuri contenziosi. L'ulteriore opzione potrebbe essere individuata nell'estensione mirata della legittimazione ad agire in favore di enti o associazioni rappresentative, sul modello di quanto affermato nella sentenza *Klimaseniorinnen*. Un simile ampliamento, per evitare effetti sistemici indesiderati nell'Unione, dovrebbe tuttavia essere limitato al solo ambito ambientale e climatico, configurandosi come una soluzione *sui generis* giustificata dalla natura peculiare degli interessi coinvolti e dalla dimensione collettiva e intergenerazionale del pregiudizio.

Se e quando una di queste soluzioni verrà accolta non è possibile dirlo, ma certamente occorre tenere presente che l'eventuale ampliamento della legittimazione ad agire costituirebbe soltanto un timido passo in avanti. In un contesto segnato da una diffusa contestazione circa la portata estensiva della tutela giurisdizionale²⁹, la questione dell'ammissibilità non esaurisce infatti il problema: resterebbe aperto, e autonomo, il merito delle controversie climatiche, che implica valutazioni ulteriori e di diversa natura che confinano con il campo del decisore politico. In tale prospettiva, la “climatizzazione del diritto internazionale” richiamata in apertura dovrebbe volgere lo sguardo ben oltre il piano procedurale e tradursi nella capacità degli ordinamenti e, certamente, delle giurisdizioni, di elaborare risposte sostanziali adeguate alla specificità e all'urgenza della crisi climatica.

²⁷ M. MESSINA, *Il locus standi delle persone fisiche e giuridiche e il problema dell'accesso alla giustizia climatica dinanzi al giudice dell'UE dopo la sentenza Carvalho: necessità di riforma della formula “Plaumann”?*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2022, pp. 120-148.

²⁸ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Verein Klimaseniorinnen Schweiz e altri*, cit., par. 487 dove si afferma che: “(a) the applicant must be subject to a high intensity of exposure to the adverse effects of climate change, that is, the level and severity of (the risk of) adverse consequences of governmental action or inaction affecting the applicant must be significant; and (b) there must be a pressing need to ensure the applicant's individual protection, owing to the absence or inadequacy of any reasonable measures to reduce harm”.

²⁹ Sul punto la recente messa in discussione dell'attività della Corte di Strasburgo del 22 maggio 2025 attraverso la lettera aperta di 9 Stati membri della Convenzione, tra cui l'Italia, i quali hanno evidenziato come l'attività interpretativa (in ambito migratorio) “has extended the scope of the Convention too far as compared with the original intentions behind the Convention”. V. L. REIMER, L. ACCONCIAMESSA, *From “Original Intentions” to “Unforeseeable Change of Circumstances”: The 2025 Escalation of Pressure Towards the ECtHR*, in *Blog of the European Journal of International Law*, 5 gennaio 2026, disponibile al seguente link: <https://www.ejiltalk.org/fromoriginalintentionstounforeseeablechangeofcircumstances/>.